



Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico

approvato con atto consiliare n. 70 del 27/09/2005

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI -

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 26.10.95 n. 447, dei relativi Decreti e Regolamenti di attuazione e della Legge Regionale del Veneto 10.05.99 n. 21.

Le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone (schiamazzi, strepiti di animali, volume radio-TV...) rimangono disciplinate mediante l'art. 659 del Codice Penale.

Art. 2 – FONDAMENTI NORMATIVI

Le norme del presente Regolamento sono formulate in ottemperanza ai disposti della “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, Legge 26.10.95 n. 447, la quale prescrive (art. 6) che ogni Comune provveda “all'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico”, adeguando “i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore”.

Costituiscono competenza dei Comuni (e, come tali, vengono disciplinate): modalità di autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile; regolamentazione delle emissioni sonore prodotte da macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; controllo, contenimento e abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore; definizione dei criteri di controllo della documentazione (pertinente la protezione acustica) necessaria per la presentazione delle domande per il rilascio di atti abilitativi edilizi, provvedimenti comunali, licenze o autorizzazioni.

Art. 3 – MISURA DEL RUMORE

Il rilevamento e la misurazione del rumore saranno eseguiti conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 16.03.98 (od eventuali successive disposizioni), con particolar riguardo all'Allegato A per quanto concerne le “definizioni” dei parametri da misurare, all'art. 2 per quanto concerne la strumentazione da utilizzare per l'esecuzione del monitoraggio dell'inquinamento acustico, all'art. 3 ed all'Allegato B per quanto concerne le modalità di misura del rumore ed all'Allegato C per quanto concerne la misura del rumore da traffico veicolare.

Art. 4 – VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE

Il Piano di Classificazione acustica di Piove di Sacco suddivide il territorio comunale in zone, corrispondenti a 6 “classi di destinazione d'uso”. All'interno di ogni zona devono essere rispettati i valori limite delle sorgenti sonore (valori di emissione, immissione, attenzione, qualità), differenti zona per zona e per periodo di riferimento (diurno, notturno), come stabilito dal D.P.C.M. 14.11.97.

In esso sono definite inoltre le fasce territoriali di pertinenza acustica per le infrastrutture stradali, come indicato nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato n. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30/03/2004.

Quanto non fosse riconducibile agli strumenti legislativi innanzi citati (a titolo di esempio: attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, spettacoli di carattere temporaneo o mobile, infrastrutture di trasporto, nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, postazioni di servizi commerciali polifunzionali...), trova disciplina nel presente Regolamento ed è soggetto ai valori limite indicati nello stesso.

Per le attività temporanee eseguite simultaneamente negli stessi spazi o in spazi contigui (a titolo di esempio: sagre con luna park o manifestazioni canore), si intende applicabile - all'intera area interessata - la regolamentazione relativa all'attività più impattante dal punto di vista acustico; ciò, solo limitatamente alla durata dell'attività più rumorosa.

Per quanto concerne l'emissione acustica ambientale di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, veicoli stradali e ferroviari e quant'altro oggetto di autonoma disciplina, si applicano gli strumenti legislativi vigenti.

TITOLO II
- DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE
A CARATTERE TEMPORANEO -

Art. 5 - DEFINIZIONI

Si definisce attività "temporanea" qualsiasi attività con sviluppo temporale limitato e/o determinata dalla variabilità del luogo in cui è posta in essere.

SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 6 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Nei cantieri edili, stradali o di diversa natura, macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui si prevede l'utilizzo dovranno avere caratteristiche di funzionamento conformi – per quanto concerne la produzione di rumore - alle direttive dell'Unione Europea e, qualora esistenti, alle normative nazionali di recepimento (si citano, a titolo esemplificativo, il D.L.vo 4.09.2002 n. 262 in attuazione della Direttiva n. 2000/14/Ce dell'8.05.2000, il D.P.R. n. 459/1996 e il D. L.vo n. 277/91); per strumentazioni il cui funzionamento non sia disciplinato dalla normativa vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro impiego (isolamento acustico con materiali appositi o carter, scelta di posizioni a minor impatto...).

Dispositivi di segnalazione acustica dovranno essere utilizzati nei modi previsti dalla normativa vigente, sostituiti e coadiuvati, ove possibile ed opportuno, da segnalatori di tipo luminoso, comunque nel pieno rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella relativa scheda tecnica.

Art. 7 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE NEI CANTIERI

Nei cantieri edili, i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui all'art. 6, con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.

Nei cantieri stradali, i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui all'art. 6, con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

In cantieri di diversa natura, i lavori con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti negli orari valevoli per cantieri assimilabili ad edili o stradali.

I suddetti orari restano validi per giorni non festivi, compresi fra lunedì e venerdì, oltre che per il sabato mattina sino alle ore 12.30.

Art. 8 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI PER I CANTIERI

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità dei cantieri edili, stradali ed assimilati, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe VI, pari a 70 dB(A). Il livello sonoro si intende misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

Non si considerano i limiti differenziali.

Art. 9 - DEROGHE

Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli statuiti all'art. 8 potranno essere concessi dal Comune per periodi limitati.

Il livello sonoro non potrà comunque superare il valore di 85 dB(A).

Per l'ottenimento di tale deroga la Ditta richiedente dovrà presentare domanda di autorizzazione secondo le modalità di cui al Titolo IV del presente Regolamento.

Per i giorni festivi e per i periodi notturni è esclusa l'autorizzazione di qualsiasi deroga ai limiti massimi di immissione sonora previsti.

Art. 10 – EMERGENZE E CANTIERI NOTTURNI

Ai cantieri edili, stradali od assimilati, da attivarsi in emergenza per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero ai cantieri od aree operative determinati da situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, non si applicano le norme relative agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento e la deroga si intende automaticamente rilasciata.

Il Comune può concedere deroga agli orari delle lavorazioni serali/ notturne in cantieri stradali od assimilati, per ragioni di pubblica utilità, previa opportuna informazione alla cittadinanza interessata con congruo anticipo, a cura di chi esegue i lavori. In tal caso, sono fatti salvi gli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento. Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli statuiti all'art. 8 potranno essere concessi per periodi limitati, di durata non superiore a 30 minuti; il livello sonoro massimo consentito in deroga, ai sensi dell'art. 9, è tuttavia fissato in 80 dB(A).

SEZIONE 2 – MANIFESTAZIONI MUSICALI, POPOLARI, RICREATIVE, SPORTIVE, LUNA PARK, CIRCHI ED ASSIMILABILI

Art. 11 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro, che per la buona riuscita necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore e con allestimenti temporanei.

Art. 12 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI

La localizzazione delle strutture/attività avverrà prioritariamente nei siti indicati nel Piano di Classificazione Acustica. In alternativa, sarà valutata caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui questa si svolge (periodo estivo ovvero invernale). Potranno anche essere utilizzate allo scopo aree previste dal P.R.G. "per attrezzature pubbliche e interesse pubblico" e le aree normalmente utilizzate per le sagre parrocchiali, fatta salva eventuale verifica di idoneità.

Potranno svolgersi quindi anche in luoghi indicati dai richiedenti, purché ritenuti idonei dall'Amministrazione.

In relazione alla natura della manifestazione svolta, potranno essere richieste ai responsabili delle attività particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita della manifestazione stessa.

Art. 13 – ORARI, LIMITI MASSIMI E DEROGHE CONSENTITI PER LE VARIE ATTIVITA' RUMOROSE

A) LUNA PARK, CIRCHI E ASSIMILATI

Il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, è consentito a partire dalle ore 9,00, dalla domenica al giovedì fino alle ore 23,00, venerdì e sabato e prefestivi fino alle ore 24,00, con interruzione pomeridiana dalle ore 12,30 alle 15,30.

Il limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) è quello caratteristico di una zona di classe V, misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività, con estensione del differenziale diurno di 5 dB (A) negli orari di cui all'articolo precedente.

Dovrà essere rispettato il livello sonoro di 65 dB(A) in facciata dell'alloggio del più vicino recettore. Nel caso di presenza di più attrazioni, ciascuna potrà essere autorizzata ad un'emissione sonora non superiore a 60 dB(A), ma potranno essere poste ulteriori limitazioni qualora la sommatoria delle emissioni produca livelli di rumorosità non accettabili.

B) MANIFESTAZIONI MUSICALI, SPETTACOLI E ATTIVITÀ DI CARATTERE TEMPORANEO in luogo pubblico o aperto al pubblico, ANCHE ESERCITATE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI.

In via generale sono ammesse nel numero massimo di 10 giornate per lo stesso sito nell'arco di un anno solare.

Il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello consentito dai limiti della zona in cui si opera, è consentito dalla domenica al giovedì fino alle 23,30; venerdì, sabato e prefestivi fino alle 24,00.

Viene fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe V, misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività, con l'estensione del limite differenziale diurno di 5 dB(A) negli orari sopra indicati.

Se le attività di cui sopra sono organizzate o coordinate o convenzionate con l'Amministrazione comunale può essere richiesta ed ottenuta la deroga fino a 60 giorni.

Considerato che tali attività, qualora effettuate all'aperto, possono interferire tra di loro o avere un particolare impatto in alcuni siti particolari, necessita una programmazione e possono essere poste limitazioni più restrittive rispetto a quelle sopra indicate, che rappresentano meramente delle linee guida.

Per tali attività quindi, anche all'interno delle prescrizioni (limiti, orari e numero di manifestazioni) di cui sopra, deve essere sempre presentata al Comune, 30 giorni prima della data di effettuazione, apposita richiesta di autorizzazione.

C) MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite nei seguenti orari: dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30, purché non sia superato, alla facciata delle abitazioni circostanti, il valore di 70 dB(A).

Per le attività motoristiche si applicano, ove si presenti il caso, le disposizioni del D.P.R. 3/04/01 n. 304.

D) ALTRE MANIFESTAZIONI

Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, commemorative pubbliche, a carattere benefico che si svolgano in periodo diurno, entro le ore 19, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi, si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente regolamento.

Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose.

Sono fatti salvi, per tutte le attività temporanee, i limiti posti a tutela della salute dei frequentatori relativi ai livelli massimi stabiliti dal D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 pari 90 dB(A).

Limiti massimi di immissione meno vincolanti di quelli sopra indicati potranno essere concessi dal Comune, sentiti i competenti servizi di controllo.

SEZIONE 3 – DIVERSE ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE E INCOMODE

Art. 14 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

La presente sezione riguarda le emissioni sonore provenienti da attività di carattere occasionale, non contemplate in altri articoli del presente Regolamento. Le emissioni possono derivare dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o scomodi (caso a), come anche dall'uso temporaneo di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni (caso b: compressori, macchine per tessitura, trapani....; macchine da giardino, altoparlanti, ventilatori...; aspirapolvere, lavatrici, strumenti musicali, apparecchi stereo, apparecchi radio-televisivi...).

La presente sezione disciplina, altresì, l'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi, utilizzati per fini tecnici, agricoli o diversi, su tutto il territorio comunale.

Restano escluse le emissioni generate all'interno di zone che lo strumento urbanistico vigente destina ad area Industriale-Artigianale (generalmente Z.T.O. D del P.R.G.).

Art. 15 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI

Nel primo caso previsto (professioni o mestieri), le attività, e con esse le generazioni di rumore, possono durare per più ore della giornata, anche con la medesima localizzazione; nel secondo caso (uso di macchine, apparecchi e strumenti), le attività possono protrarsi per svariate ore nel corso della giornata, eventualmente anche per giorni consecutivi, ma mantengono l'occasionalità e la temporaneità.

In relazione alla natura dell'attività svolta, dovranno essere adottate tutte le possibili misure necessarie per contenerne gli effetti acustici, riducendo le molestie a terzi.

Art. 16 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Fatti salvi (ai sensi del T.U.L.L.P.S.) i poteri del Sindaco di stabilire gli orari delle attività rumorose o scomode con proprio provvedimento, ovvero di regolamentare casi specifici qualora le circostanze ne determinino la necessità, la generazione di rumore è consentita, normalmente tra le ore 8.00 e le ore 12.30 e tra le ore 14.30 e le ore 20,00 nei giorni feriali.

Di sabato e nei giorni festivi, le attività rumorose sono consentite dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00.

Le macchine e gli impianti per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 31 in ambiente esterno, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico, nelle aree adiacenti, ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, comunque conformi alle direttive comunitarie e alla normativa nazionale (considerando il D. L.vo 4.09.2002 n. 262 e sue modifiche ed integrazioni, per le emissioni).

L'uso di altoparlanti su veicoli (pubblicità fonica), nei casi previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (art. 59), è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi, esclusivamente per fini tecnici o agricoli, su tutto il territorio comunale, è consentito negli orari previsti per le attività rumorose o scomode, come da commi 1 e 2 del presente articolo. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi per usi diversi da quelli indicati è vietato, salvo deroga temporanea rilasciata dal Comune.

Lo svolgimento delle attività in orari diversi da quelli previsti dovrà essere soggetto a preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune; esso dovrà comunque avvenire con modalità compatibili con la tutela della quiete pubblica ed ai sensi delle norme vigenti

Art. 17 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità delle attività temporanee in oggetto, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe IV. Il livello sonoro si intende misurato in corrispondenza degli spazi occupati da persone o comunità.

Il livello sonoro determinato dall'accensione (autorizzata con o senza deroga) di fuochi di artificio e razzi, misurato in corrispondenza dei recettori sensibili (spazi occupati da persone o comunità) ed espresso in termini di SEL ai sensi del D.M. Ambiente 16.03.98, non deve superare i 95 dB(A) per eventi di durata inferiore a 10 secondi, i 90 dB(A) per eventi di durata compresa fra 10 secondi e 15 minuti, gli 85 dB(A) per eventi di durata compresa fra 15 e 45 minuti.

Art. 18 - DEROGHE

Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli statuiti all'art. 17 potranno essere concessi dal Sindaco (sentiti i competenti Servizi di controllo), tenendo opportunamente conto dell'ambito di localizzazione dell'attività temporanea, fino ad un massimo di livello sonoro espresso da 80 dB(A), in corrispondenza dell'origine del rumore, a condizione che il protrarsi della causa di maggior disturbo avvenga per un periodo non superiore a 1/8 della durata dell'attività stessa.

Tale norma non si applica al rumore determinato dall'accensione di razzi e fuochi d'artificio, per i quali i limiti di cui all'art. 17 sono inderogabili. Invece, il Comune può autorizzare deroga temporanea all'accensione di fuochi d'artificio ed al lancio di razzi per usi non tecnici o agricoli, purché rilasciata per iscritto e preventivamente, a seguito di richiesta scritta e motivata del soggetto interessato.

TITOLO III

- DISCIPLINA DI ATTIVITA' "PERMANENTI A RUMOROSITA' VARIABILE" -

Art. 19 - DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento (e con validità limitata esclusivamente ad esso), si definisce "attività permanente a rumorosità variabile" qualsiasi attività con sviluppo temporale non limitato, ripetitiva o anche mutevole nella sua prerogativa di generazione di rumore, ma localizzata come ubicazione.

SEZIONE 1 – LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI

Art. 20 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

La presente sezione riguarda le emissioni sonore nei locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della medesima autorizzazione di pubblico spettacolo, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

Art. 21 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Lo svolgimento dell'attività a seguito della quale avviene la produzione di rumore, all'aperto come al chiuso, è normato dalle vigenti Leggi e Regolamenti che disciplinano i pubblici esercizi.

Art. 22 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI

I valori limite delle sorgenti sonore stabiliti nel Piano di Zonizzazione Acustica comunale mantengono piena validità anche per quanto concerne l'impatto acustico di locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante (compresi circoli privati), e pubblici esercizi, in ambiente chiuso o all'aperto.

All'interno dei luoghi in oggetto, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura L_{ASmax} e L_{Aeq} , definiti dal D.M. Ambiente 16.03.98, sono i seguenti: 102 dB(A) per L_{ASmax} e 95 dB(A) L_{Aeq} , come stabilito nel D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215.

SEZIONE 2 – INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Art. 23 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

In considerazione della tipologia di infrastrutture di trasporto presenti nell'ambito del territorio comunale, nonché della Normativa vigente, la presente sezione riguarda le emissioni sonore derivanti dalla mobilità dei veicoli stradali, con ciò intendendo autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti, autobus e motocicli, ovvero i veicoli di cui all'art. 47 – lettere e, f, g, h, i, l, m, n - del Codice della Strada.

Restano escluse dalla disciplina della presente sezione le emissioni sonore prodotte dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, regolamentate dal D.P.R. 18.11.98 n. 459.

Art. 24 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Ai sensi del D.M. Ambiente 16.03.98 si intende circolazione veicolare nel "periodo diurno" quella relativa all'intervallo compreso fra le ore 6.00 e le ore 22.00, circolazione veicolare nel "periodo notturno" quella relativa all'intervallo compreso fra le ore 22.00 e le ore 6.00. Il Tempo di

Riferimento (T_R) per la misura dell'inquinamento acustico nel periodo diurno e notturno coincide con le medesime fasce orarie.

Fatte salve eventuali possibili limitazioni alla circolazione veicolare, limitatamente a strade predefinite e per quanto di competenza dell'Ente gestore (Zone a Traffico Limitato...), non sono previste limitazioni alla generazione del rumore veicolare.

Art. 25 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Le fasce di pertinenza acustica ed i relativi limiti massimi consentiti, riportati nel Piano di zonizzazione acustica comunale, sono definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30/03/2004 all'allegato n. 1, Tabella I per strade di nuova realizzazione e Tabella n. II per strade esistenti ed assimilabili. Dicesi fascia di pertinenza acustica la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il decreto citato stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Per quanto riguarda le strade urbane di quartiere e locali, come previsto nelle medesime tabelle del sopracitato D.P.R. 142/2004, i limiti vengono definiti dal Comune nel Piano di Zonizzazione Acustica.

Le emissioni sonore prodotte dai veicoli restano fissate dal Codice della Strada.

Art. 26 - CONTENIMENTO ED ABBATTIMENTO

Per quanto possibile, negli assi viari ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico prodotto dalla circolazione veicolare, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.

Per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico, vengono vietate le seguenti attività o comportamenti:

1. fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
2. eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici senza necessità;
3. eseguire operazioni di carico e scarico senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità;
4. trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli/isolarli adeguatamente;
5. utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione di suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
6. azionare sirene su veicoli autorizzati fuori dai casi di necessità.

SEZIONE 3 – AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (ARTIGIANALI, INDUSTRIALI)

Art. 27 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

La presente sezione riguarda le emissioni sonore di impianti a ciclo produttivo continuo ed imprese in area per attività produttiva (area artigianale, industriale, corrispondente a Z.T.O. D del P.R.G.).

Art. 28 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Lo svolgimento dell'attività a seguito della quale avviene la produzione di rumore è normato dalle vigenti disposizioni che disciplinano l'attività stessa.

Art. 29 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Per le attività in esame si applicano i disposti del D.P.C.M. 1.03.91, il D. L.vo 15.08.91 n. 277, il D. 11.12.96, il D.M. Ambiente 16.03.98, il D. L.vo 4.09.2002 n. 262 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

I valori limite delle sorgenti sonore, normati dal D.P.C.M. 14.11.97 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), a “tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico”, riferiti a 6 Classi di destinazione d’uso del territorio (Zone), mantengono piena validità anche per le aree produttive, normalmente inserite in Zona V o Zona VI. Detti valori sono da dedursi a partire dal Piano di Classificazione Acustica comunale.

Per le attività produttive “fuori zona” i valori limite delle sorgenti sonore sono quelli stabiliti dalla Classe di destinazione d’uso dell’ambito territoriale in cui le colloca il Piano di Classificazione Acustica comunale.

SEZIONE 4 – SEGNALAZIONI SONORE

Art. 30 – ATTIVITA’ DISCIPLINATE

La presente sezione riguarda le emissioni sonore di dispositivi di allarme, anche antifurto e anti-intrusione, installati su qualsiasi sorgente fissa o mobile (edifici, autoveicoli o altri beni...), nonché le segnalazioni sonore emesse da sorgenti diverse (sirene e affini). E’ fatto salvo quanto disposto dal Codice della Strada (D. L.vo 30.04.92 n. 285, con le modifiche di cui al D. L.vo n. 360/1993) agli artt. 71, 72, 75, 79 e, in particolare, agli artt. 155 e 156 e quanto statuito dal relativo Regolamento di esecuzione all’art. 350.

Art. 31 – ORARI DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE

Lo svolgimento delle attività di cui all’art. 30, a seguito delle quali avviene la produzione di rumore, non è soggetto a specifica normativa. Fa eccezione l’utilizzo di sirene negli stabilimenti industriali, consentito esclusivamente tra le ore 7.00 e le ore 21.00, per segnalare inizio e termine dei turni di lavoro.

Art. 32 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità prodotta da sistemi di allarme, anche antifurto e anti-intrusione, con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, il livello sonoro misurato in corrispondenza dei recettori sensibili (spazi occupati da persone o comunità) non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore previsti da Leggi e Decreti vigenti. L’emissione sonora dei suddetti dispositivi deve essere intervallata e non può superare, in ogni caso, la durata massima di 3 (tre) minuti per gli antifurto veicolari, di 15 (quindici) minuti per segnali acustici diversi.

Il livello sonoro determinato da segnalazioni acustiche emesse da sorgenti diverse, misurato in corrispondenza dei recettori sensibili (spazi occupati da persone o comunità) ed espresso in termini di SEL ai sensi del D.M. Ambiente 16.03.98, non deve superare gli 85 dB(A) per eventi di durata inferiore a 10 secondi, gli 80 dB(A) per eventi di durata compresa fra 10 e 60 secondi; per eventi di maggiore durata valgono i valori limite delle sorgenti sonore, normati da Leggi e Decreti vigenti, da applicarsi con riferimento alle disposizioni del Piano di Classificazione Acustica.

TITOLO IV
- PROCEDURE AMMINISTRATIVE DETERMINATE
DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' RUMOROSE -

SEZIONE 1 – AUTORIZZAZIONI

Art. 33 – ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

L'esercizio di qualsiasi attività, anche a carattere temporaneo, che determini emissioni rumorose sul territorio comunale, nel rispetto dei valori limite di rumore, degli orari e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, non necessita di specifica autorizzazione.

Neppure è richiesta autorizzazione per lo svolgimento delle attività di carattere occasionale di cui all'art. 14. Tuttavia, l'Amministrazione Comunale si riserva comunque di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni circostanziate, gli eventuali controlli necessari alla verifica della compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini, nonché del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Per le attività di carattere temporaneo, i principali limiti, orari e prescrizioni previsti dal presente Regolamento saranno esplicitamente indicati negli atti abilitativi edilizi o licenze e il relativo rispetto potrà essere oggetto di controllo.

Art. 34 – ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il titolare o il legale rappresentante di qualsivoglia Ditta impegnata nel territorio comunale a svolgere attività rumorosa a carattere temporaneo ritenesse necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel Regolamento, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga. La domanda dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa e, se accolta, dovrà essere pubblicizzata a cura dei soggetti richiedenti presso il sito di attività almeno 3 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

Il Responsabile del competente servizio, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, su conforme parere dei Servizi di controllo, può autorizzare deroghe in base a quanto stabilito dal presente Regolamento, tenuto conto di: durata, periodo e luogo di svolgimento dell'attività, entità del disagio causato. L'autorizzazione si intende concessa dalla data in cui viene consegnata o ritirata dal titolare dell'attività che ne ha fatto richiesta.

In caso di attivazione di cantieri edili o stradali che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente Regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, su conforme parere dei competenti Organi addetti al controllo.

Per le attività descritte alla sezione 2 che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente Regolamento la domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima, contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici secondo modalità stabilite dagli uffici comunali competenti.

L'autorizzazione sarà rilasciata su conforme parere dei competenti Servizi di controllo (sezione provinciale dell'A.R.P.A.) unitamente alla licenza.

Gli eventuali costi sostenuti dall'Amministrazione per il rilascio dell'autorizzazione in deroga sono a carico del richiedente.

Art. 35 – PROCEDURE D'URGENZA

Nei casi di cui agli articoli precedenti, ove il titolare o il responsabile (a qualsiasi titolo) dell'attività rumorosa debba attivare le lavorazioni o utilizzare macchinari rumorosi entro il termine previsto di 30 (trenta) giorni, sarà mantenuto l'obbligo di presentare la domanda di cui all'art. 34.

L'Amministrazione Comunale valuterà l'urgenza della richiesta e potrà procedere al rilascio di un'autorizzazione provvisoria. Richiederà comunque il parere dei Servizi di controllo competenti (sezione provinciale dell'A.R.P.A.), e quindi procederà al rilascio dell'autorizzazione definitiva ovvero alla revoca dell'autorizzazione rilasciata provvisoriamente nei modi e nei termini stabiliti negli articoli precedenti.

Art. 36 – ATTIVITA' PER LE QUALI E' CONCESSA AUTORIZZAZIONE SENZA DEROGA

Possono essere autorizzate ai sensi degli artt. 34-35, ma senza concessione delle deroghe esplicitamente previste nel seguente Regolamento, le attività rumorose, a carattere temporaneo, ubicate in "aree particolarmente protette" (Classe I), di cui alla Tabella A del D.P.C.M. 14.11.97 (ed eventuali successive modifiche od integrazioni), specificate come da D.G.R. Veneto 21.09.93 n. 4313 (e successive modifiche od integrazioni) e come tali previste nel Piano di Classificazione Acustica. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in Classe I: complessi ospedalieri, complessi scolastici, parchi pubblici di scala urbana, aree residenziali rurali, beni paesaggistici e ambientali vincolati, zone sottoposte a vincolo paesaggistico, aree di tutela...

Neppure è concessa alcuna deroga alle attività poste in essere in aree confinanti con territori in Classe I, nel caso in cui i provvedimenti adottabili per il contenimento del rumore non riescano a contenere le emissioni acustiche al di sotto dei valori limite di Legge della zona protetta.

SEZIONE 2 – ATTI ABILITATIVI EDILIZI, LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Art. 37 - DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Tutte istanze relative a:

- a) permessi a costruire o denunce di inizio di attività edilizia relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;
 - c) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive;
- dovranno essere corredate di una Documentazione di Previsione di Impatto Acustico.

La Documentazione di Previsione di Impatto Acustico sarà predisposta secondo gli indirizzi di cui all'Allegato A al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione della predetta documentazione, oltre ai nuovi insediamenti: le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di voltura o di nuova licenza d'esercizio, non corrisponda la presentazione di permesso di costruire-denuncia di inizio attività/ autorizzazione, la Documentazione di Previsione di Impatto Acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Per il rilascio di permesso di costruire/ autorizzazione, potrà essere richiesto dal Responsabile del Procedimento il preventivo parere favorevole dei competenti Servizi di controllo.

In tutti quei casi in cui la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui ai predetti punti a, b, c, riguardi opere o infrastrutture idonee a produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi di Legge, tale domanda dovrà contenere indicazione esplicita delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Art. 38 – PRESCRIZIONI PER PROGETTI SOTTOPOSTI A V.I.A.

Tutti i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi delle norme vigenti [art. 6 della Legge 8.07.86 n. 349 (ferme restando le prescrizioni di cui ai DD.PP.CC.MM. 10.08.88 n. 377 e successive modificazioni, e 27.12.88), norme regionali e provinciali], dovranno essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

In particolare, idonea Documentazione di Previsione di Impatto acustico dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere di realizzazione, modifica o potenziamento di:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. L.vo 30.04.92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Parimenti, sarà richiesta documentazione di valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti ulteriori tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per cui è richiesta VIA.

La suddetta documentazione sarà prodotta nelle modalità e nei termini previsti dalle Leggi Statali e Regionali, in conformità ai criteri Regionali vigenti e stabiliti ai sensi dell'art. 4, co. 1.1 della L. n. 447/95.

Le società e gli enti gestori di servizi di pubblica utilità, inclusi i servizi di trasporto, o delle relative infrastrutture presenti nel territorio comunale (eccezion fatta per i servizi pubblici essenziali), nel caso di superamento dei valori di immissione/emissione di cui alle Leggi vigenti, dovranno presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'Ambiente con Decreto 29.11.2000 e recanti indicazione di tempi di adeguamento, modalità e costi, ai sensi di Legge.

Art. 39 – DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE IN RAPPORTO AI CONTENUTI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La fabbricazione di qualsivoglia insediamento nell'ambito del territorio comunale dovrà avvenire, oltre che in attuazione delle previsioni del P.R.G., in conformità al Piano di Classificazione Acustica, redatto ai sensi delle Leggi Statali e Regionali vigenti in tema di protezione dall'inquinamento acustico.

Le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, saranno quelle preventivamente individuate dal Comune, secondo i criteri formulati dai competenti organi Regionali. Dovranno possedere caratteristiche edilizie comunque compatibili con le previsioni del P.R.G. e del Piano di Classificazione Acustica Comunale.

In ogni caso, la fabbricazione sarà subordinata alla presentazione della Denuncia di Inizio attività o regolare rilascio del permesso di costruire, nei termini e con le modalità precisate al presente Titolo. Alla richiesta di tali atti abilitativi edilizi dovrà essere in ogni caso allegata una dichiarazione a firma del progettista attestante che l'intervento è stato progettato e sarà realizzato nel pieno rispetto della Legge 26/10/1995 n. 447 e dei Regolamenti di attuazione e con l'indicazione ed il riferimento alla zona di classificazione acustica nella quale ricade l'edificio.

Essendo l'edificazione nel territorio comunale subordinata all'attuazione delle previsioni del P.R.G., dovrà essere preventivamente accertato che gli strumenti urbanistici risultino altresì congruenti con le determinazioni contenute nel Piano di Classificazione Acustica. Parimenti, in caso di adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, dovranno essere contestualmente previste le necessarie variazioni al Piano di Classificazione Acustica.

Art. 40 – PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Fatte salve le prescrizioni di cui ai precedenti articoli del presente Titolo, per laboratori, fabbriche, installazioni industriali, artigianali o, più in generale, produttive, dovrà essere prescritta la piena conformità alle leggi vigenti in tema di protezione dall'inquinamento acustico. A tal fine, dovrà essere dimostrato, in fase di presentazione della denuncia di attività edilizia o nella domanda per il rilascio di permessi di costruire, provvedimenti, licenze, autorizzazioni e altri atti abilitativi di cui all'art. 37, che l'impatto acustico prodotto dal nuovo insediamento è compatibile con i limiti di Legge previsti per la Classe di destinazione d'uso dell'area in cui l'insediamento stesso si sviluppa.

In caso contrario, dovrà essere redatta l'apposita Documentazione di Previsione di Impatto Acustico, in cui saranno anche descritte le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti (piano di risanamento).

Le imprese operanti nel territorio che abbiano già presentato Piano di risanamento acustico, in assenza di compatibilità con i limiti previsti dalla vigente classificazione del territorio comunale, si dovranno adeguare ai suddetti limiti entro un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora essi risultino conformi ai principi delle Leggi Statali e agli indirizzi Regionali.

Le imprese operanti nel territorio e interessate alla presentazione di un piano di risanamento acustico ai sensi delle norme (pre)vigenti [art. 3 del D.P.C.M. 1.03.91] dovranno ottemperare alle disposizioni di Legge entro il termine di 6 (sei) mesi dalla classificazione del territorio comunale, specificando nel medesimo piano, con adeguata relazione tecnica, il termine entro il quale prevedono di adeguarsi ai limiti di Legge.

Tutte le rimanenti imprese che non presenteranno Piano di risanamento dovranno adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale nel periodo di 6 (sei) mesi.

Art. 41 – PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO CHE POSSONO PROVOCARE INQUINAMENTO ACUSTICO

Per i procedimenti relativi all'autorizzazione amministrativa, oppure alla equivalente denuncia di inizio attività nei casi previsti, per attività di intrattenimento o spettacolo, complementare all'attività di somministrazione di alimenti o bevande in pubblico esercizio (apparecchi karaoke, juke box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori), il richiedente dovrà indicare nella domanda l'orario nel quale saranno in funzione gli apparecchi acustici.

Preso atto che gli orari di apertura e chiusura sono fissati con ordinanza del Sindaco, sempre che norme statali o regionali non li prevedano in maniera tassativa, l'orario di utilizzo degli apparecchi, nonché l'orario per spettacoli vari, non può eccedere le ore 23,30.

Inoltre alla domanda di autorizzazione o denuncia di inizio attività dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria generale del locale con localizzazione delle apparecchiature utilizzate;
- relazione tecnico illustrativa delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di qualsiasi altra sorgente di rumore, evidenziando:
- valori di livello equivalente di pressione sonora indotti nell'ambiente esterno o all'interno di eventuali unità abitative adiacenti al locale, con o senza l'attività complementare di intrattenimento;
- situazione relativa ai locali adiacenti al pubblico esercizio con la segnalazione della presenza di civili abitazioni e l'indicazione degli accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte (presenza di controsoffittature con materiale fonoassorbente, installazione di giunti antivibranti, diffusori acustici non collegati direttamente alle pareti del locale, rilevatori elettroacustici luminosi, limitatori di potenza sonora ..).

Per ottenere la deroga all'orario suddetto, dovrà essere garantito, da parte dell'interessato, il rispetto delle seguenti condizioni, in maniera tale che l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità di tutti nella zona:

1. che sia utilizzato proprio personale, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, che assicuri un adeguato servizio, all'interno dell'esercizio e delle immediate pertinenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività, a prevenire la sosta abusiva delle auto e delle moto e, in generale, i disagi ai cittadini dovuti alla chiusura delle portiere degli autoveicoli e dal vociare degli avventori, richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze di Polizia;
2. si prevenano ed eliminino gli inconvenienti derivanti dall'intralcio dei veicoli al traffico e alla circolazione stradale e dei pedoni anche attraverso la stipulazione di convenzioni con parcheggi e garage privati;
3. che sia limitato il rumore anche installando limitatori di emissione acustica agli apparecchi musicali;
4. che siano rispettati gli indici di isolamento acustico di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare;
5. che siano adottate misure per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere immesso, negli ambienti esterno ed abitativi, oltre i limiti di legge con riferimento specifico al limite differenziale;
6. che sia valutato l'indotto che la nuova attività potrà avere sul traffico veicolare della zona e del relativo incremento di rumore ambientale prodotto e che pertanto siano adottate le misure per limitarne l'impatto ambientale.

Le condizioni di cui al comma precedente devono essere rispettate e garantite anche dagli esercizi che intendono svolgere un'attività limitata alle ore serali e notturne.

Gli esercizi che effettuano la sola somministrazioni di bevande ed alimenti e non svolgono altre attività complementari, ma che confinino con spazi abitativi ed intendano protrarre l'orario di esercizio oltre le ore 22,00, devono garantire che il rumore prodotto dall'attività sia contenuto entro i limiti di legge, mediante:

- verifica strumentale in loco degli indici di isolamento acustico di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare;
- misure strutturali o gestionali adottate per impedire che il rumore connesso all'attività (vociare degli avventori, emissioni degli impianti di servizio, spostamento di arredi e maneggio suppelletili ..) superi i limiti previsti dalla normativa.

Ai responsabili dei circoli privati, anche se non titolari di autorizzazione amministrativa, è fatto obbligatorio di assicurare che nei locali dove si riuniscono i soci e frequentatori del circolo stesso, siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di fuoriuscire, o di penetrare in ambienti confinanti. E' fatto inoltre obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, informando tempestivamente le Forze di Polizia qualora necessario.

Anche i circoli privati devono attenersi ai limiti previsti per i pubblici esercizi per eventuali emissioni rumorose o musicali.

SEZIONE 3 – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 42 – PARERE DEI SERVIZI DEPUTATI AL CONTROLLO

Il Comune, attraverso il competente Responsabile di Procedimento, nei casi prescritti dal presente regolamento, provvede alla trasmissione di copia della domanda di autorizzazione pervenutagli al competente servizio tecnico di controllo (Sezione Provinciale A.R.P.A.),

corredandola di tutte le necessarie informazioni relative alle caratteristiche urbanistiche dell'area interessata dall'attività, rapportate ai contenuti del Piano di Classificazione Acustica.

Il Servizio di controllo provvede ad esprimere il proprio parere, svolte tutte le preventive indagini e verifiche che riterrà opportuno effettuare. Dovrà anche esprimersi sull'opportunità di prescrivere alle attività in oggetto l'adozione di misure atte a contenere l'inquinamento acustico prodotto.

La richiesta di parere al servizio tecnico di controllo può essere omessa per quelle attività rumorose che presentino caratteristiche tipiche, e in relazione alle quali lo stesso servizio di controllo possa dettare delle prescrizioni generali.

Art. 43 – CONTROLLI E MISURAZIONI

In qualsiasi momento, il Comune potrà richiedere al competente Servizio deputato al controllo (sezione provinciale dell'A.R.P.A.) di effettuare verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività disciplinate dal presente Regolamento.

Controlli di carattere non prettamente tecnico (es. riguardo il rispetto degli orari delle attività) vengono eseguiti dal personale di Polizia Locale.

Il Sindaco per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa alla Sezione provinciale dell'ARPAV, potrà avvalersi di professionisti con la qualifica di "tecnici competenti in acustica", di cui all'art. 2 commi 6-8 della Legge n. 447/95.

Per le modalità di misurazione dei livelli di pressione sonora e per la strumentazione si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

art. 44 - ORDINANZE

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o regolamenti vigenti, il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre con ordinanza:

1. limiti di orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
2. particolari prescrizioni finalizzate al ricorso a speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga, e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

Art. 45 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della legge 447/1995. Sono fatte salve quindi le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del Codice Penale.

Oltre alle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 10 della legge 447/1995, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, compresi quelli previsti nell'autorizzazione in deroga o nelle dichiarazioni rese dal titolare dell'attività rumorosa, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento, riguardanti le attività temporanee, sono punite con la sanzione amministrativa prevista all'art.8 della Legge regionale n. 21/99.

Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o le sia stata ordinata la bonifica acustica o le sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di Legge o del presente Regolamento, il Dirigente responsabile, con propria ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il Dirigente può inoltre ingiungere che siano posti dei sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo, oppure all'intera attività se non individuabile la sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o atti abilitativi edilizi.

Il Comando di Polizia Locale, oltre ad avere mansioni di vigilanza sul rispetto degli orari e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, è incaricato della procedura relativa all'eventuale applicazione delle sanzioni Amministrative.

Art. 46 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento sostituisce, in tutto o in parte, ogni precedente Regolamento locale che disciplini la stessa materia e sia con esso in contrasto.

Entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di consiglio comunale con la quale è stato approvato.

Allegato A DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE IMPATTO ACUSTICO

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1) *UBICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO E CONTESTO IN CUI E' INSERITO.*

Specificare la zona di appartenenza, dedotta dal Piano di Classificazione Acustica comunale, del luogo in cui l'insediamento è ubicato, evidenziando le zone acustiche – con essa confinanti - potenzialmente interessate dalla rumorosità proveniente dall'insediamento.

2) *SORGENTI DI RUMORE: DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE*

Presentazione dell'insediamento oggetto della valutazione, mediante:

- a- descrizione di attrezzature ed impianti che producono emissioni sonore, compreso il traffico indotto;
- b- caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni;
- c- indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti rumorosi, specificando se l'attività sia a carattere stagionale, continua o discontinua, la durata dell'attività nel periodo diurno e/o notturno, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale caratteristica di esercizio produce il massimo livello di rumore.

3) *SOGGETTI RICETTORI*

Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità delle sorgenti, della propagazione del rumore, ecc..).

4) *LIVELLI ESISTENTI E LIVELLI DI PREVISIONE*

- a - Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc..).
- b - Indicazione dei livelli di rumore presunti DOPO l'attivazione delle nuove sorgenti

5) *DESCRIZIONE INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE*

- a – Dove necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalle vigenti norme, con ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le modalità per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- b - In alternativa, dichiarazione del legale rappresentante che attesti che l'attività rispetta i limiti di legge.

6) *QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE RITENUTA UTILE*

7) *ELABORATI CARTOGRAFICI*

Prospetti dello stabile e una o più planimetrie orientate ed in scala adeguata del luogo in cui è ubicato l'insediamento, relative ad un'area sufficientemente ampia a caratterizzare la zona acustica, in relazione anche agli insediamenti potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'impianto. Nelle planimetrie e nei prospetti indicare:

- a- i confini dell'insediamento;
- b- le aperture: finestre, vetrate, porte, ricambi d'aria...

- c- le posizioni e le altezze delle sorgenti connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi;
- d- gli edifici o gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dall'insediamento.

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali	pag. 2
TITOLO II – Disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo	pag. 4
Sezione 1. Cantieri edili, stradali ed assimilabili	pag. 4
Sezione 2. Manifestazioni musicali, popolari, ricreative, sportive, luna park, circhi ed assimilabili	pag. 5
Sezione 3. Diverse attività temporanee rumorose e incomode	pag. 7
TITOLO III – Disciplina di attività “permanenti a rumorosità variabile”	pag. 9
Sezione 1. Luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e pubblici esercizi	pag. 9
Sezione 2. Infrastrutture di trasporto	pag. 9
Sezione 3. Aree per attività produttive (artigianali, industriali)	pag. 10
Sezione 4. Segnalazioni sonore	pag. 11
TITOLO IV - Procedure amministrative determinate dall'esercizio di attività rumorose	pag. 12
Sezione 1. Autorizzazioni	pag. 12
Sezione 2. Atti abilitativi edilizi, licenze e autorizzazioni	pag. 13
Sezione 3. Procedimenti amministrativi	pag. 17
ALLEGATI	pag. 20
INDICE	pag. 21